

Deliberazione della Giunta Regionale 8 settembre 2014, n. 17-283

D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014 e s.m.i. di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015. Modifiche e integrazioni.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che con D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014 e s.m.i., è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 (all. A) e le relative Istruzioni operative supplementari (all. B);

viste le segnalazioni da più parti pervenute circa l'opportunità di prevedere che i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, indossino abbigliamento ben visibile sia anteriormente che posteriormente;

ritenuto, pertanto, di inserire dopo il punto 4.6. delle Istruzioni operative supplementari il seguente punto 4.6.Bis:

“4.6.Bis I Comitati di gestione, previa valutazione delle condizioni morfologiche ed altimetriche nonché della copertura boschiva e vegetativa, nel disciplinare l'organizzazione del prelievo venatorio possono prevedere, anche per porzioni di territorio, l'obbligo per tutti i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”;

visto inoltre il punto 5.1. delle citate Istruzioni operative supplementari che così stabilisce:

“5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” l'attività venatoria è consentita secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della l.r. n. 11 del 25.6.2013”;

visto l'art. 2, comma 3 della l.r. 11/2013 secondo il quale *“l'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della l. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area protetta”;*

considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 136/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 3 l.r. 11/2013 nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a cacciatori non residenti nelle aree medesime;

ritenuto pertanto necessario modificare il punto 5.1. delle Istruzioni operative supplementari (all. B) del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2014/2015, approvato con D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014 e s.m.i., così come segue:

”5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua purchè ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato, e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario”;

visto, inoltre, il punto 6.1. sempre delle Istruzioni operative supplementari che stabilisce che *“i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle “Linee guida” regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. non previste o in contrasto con le*

disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012”;

tenuto conto delle problematiche emerse in sede di attuazione della citata disposizione, più volte evidenziate, tra l'altro, da cacciatori o loro legali in particolare relativamente all'applicazione di sanzioni accessorie non previste dalla normativa vigente;

ritenuto pertanto opportuno sostituire il punto in questione così come segue:

“6.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti”;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa, di modificare le Istruzioni operative supplementari (all. B) del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 approvato con D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014 e s.m.i., come segue:

1) - dopo il punto 4.6. è inserito il seguente:

“4.6.Bis I Comitati di gestione, previa valutazione delle condizioni morfologiche ed altimetriche nonché della copertura boschiva e vegetativa, nel disciplinare l'organizzazione del prelievo venatorio possono prevedere, anche per porzioni di territorio, l'obbligo per tutti i cacciatori, al fine di svolgere l'attività venatoria in sicurezza, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità”;

2) - il punto 5.1. è sostituito dal seguente:

”5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato, e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.) a coloro che siano autorizzati dal concessionario“;

3) - il punto 6.1. è sostituito dal seguente:

“6.1 I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/acs.htm.

(omissis)